

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

premessi che sulle reti ferroviarie del territorio nazionale esistono parecchi immobili abbandonati, non utilizzati o « aperti al pubblico » ma non custoditi, di proprietà delle ferrovie dello Stato;

considerato che questi immobili, case cantoniere e stazioni ferrovie dello Stato, giacciono in condizioni fatiscenti poiché non sono sottoposte ad alcuna manutenzione né straordinaria né tanto meno ordinaria, e a nessuna pulizia;

visto che questi immobili possono diventare dimora abituale di vagabondi e di sbandati che, oltre a danneggiare la struttura, possono causare anche danni a se stessi o compromettere la sicurezza di terzi;

ritenuto che la maggior parte delle stazioni ferrovie dello Stato e delle case cantoniere si trova all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitati, frazioni o paesi;

preso atto che al fine di contenere il bilancio l'Ente poste sta razionalizzando gli sportelli distribuiti sul territorio a completo svantaggio delle zone con scarsa densità demografica, prima tra queste il territorio montano;

impegna il Governo

a mettere a disposizione dell'Ente poste quelle strutture delle ferrovie dello Stato che rispondono ai requisiti e che si trovino nelle condizioni succitate, al fine di consentire lo svolgimento dei servizi postali, anche in considerazione del fatto che l'articolo 53 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alla lettera a) autorizza l'Ente poste alla vendita diretta dei titoli e dei documenti di viaggio.

(7-00587)

« Ciapusci ».

La XIII Commissione,

premessi che:

è in continuo incremento la commercializzazione di formaggi a lunga stagionatura, tra cui il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, in confezioni preconfezionate sia in « spicchi » che in « bocconcini » o « grattugiato »;

attualmente le etichette commerciali di vendita poste sulle suddette confezioni riportano, di massima, il nome del soggetto confezionatore o del distributore, gli ingredienti ed eventualmente il marchio del consorzio di tutela, se trattasi di prodotto a denominazione di origine protetta, e la data di scadenza, in linea con le vigenti disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti alimentari;

è noto che i formaggi « Grana Padano » e « Parmigiano Reggiano » derivano la loro particolare tipicità non solo dalle eccellenti caratteristiche delle materie prime, ma anche dalle tecniche di lavorazione e, soprattutto, dalla lunga stagionatura di durata sancita in appositi disciplinari e di norma variabile dai nove ai ventiquattro mesi;

nella fase di stagionatura una percentuale non irrilevante di formaggio evidenzia difetti di varia natura che ne determinano un declassamento commerciale all'atto della vendita da parte del produttore;

difetti e falle di stagionatura sono ben evidenti nella forma intera quando viene aperta oppure possono essere individuati dai particolari controlli attuati dai tecnici dei consorzi di tutela esaminando le forme con particolari esami non intrusivi, artigianali e non distruttivi;

forme imperfette o di breve stagionatura incidono sul valore del prodotto finale preconfezionato, ma il consumatore di tutto ciò, alla luce delle modalità della vendita, non può assolutamente essere informato e pertanto non è in grado di accertare se il prezzo pagato sia adeguato alla qualità del prodotto;

la carenza di informazioni in etichetta sui formaggi in oggetto, oltre che ad arrecare un danno ai consumatori, non solo economico, pone in grave difficoltà i produttori ed i confezionatori di quello di ottima qualità e di corretta durata di stagionatura, posti a dover competere con la concorrenza di prodotti di valore sensibilmente inferiori;

per i formaggi a pasta « grana » si rende necessario porre nelle etichette commerciali ulteriori informazioni che chiariscano anche la qualità del formaggio controllato e la durata di stagionatura, ma anche di altre integrazioni che garantiscano i consumatori sul valore del formaggio acquistato:

impegna il Governo

ad emanare disposizioni specifiche sulla commercializzazione dei formaggi a lunga stagionatura quando siano posti in vendita in formati preconfezionati in modo che su tali prodotti siano riportati anche i dati relativi al produttore delle forme, la data di produzione o la durata di stagionatura del formaggio e chiare notizie che consentano di distinguere il prodotto scelto.

(7-00588)

« Pecoraro Scanio ».

La XI Commissione,

considerato che l'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha, tra l'altro, esteso l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti nei confronti dei soci delle società a responsabilità limitata sul presupposto che gli stessi partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli;

considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la propria recentissima circolare n. 215 del 9 ottobre 1998, ha malamente tentato di attribuire un senso giuridico alla menzionata è - ad

avviso dei presentatori - sconclusionata disposizione di legge, dopo che aveva già effettuato un primo tentativo in tal senso, in via preliminare e limitatamente alla fattispecie del socio unico di società a responsabilità limitata, con la precedente circolare n. 121 del 5 giugno 1998;

considerato che, tanto la norma legislativa richiamata, quanto le citate disposizioni regolamentari risultano fondate su di un equivoco giuridico atto a stravolgere, sul fronte del diritto commerciale, il concetto di ente dotato di personalità giuridica autonoma nonché, su quello del diritto tributario, la distinzione tra reddito di capitale e reddito d'impresa;

considerato che anche il Consiglio di Stato sembra non aver pienamente compreso la distinzione fondamentale tra società con personalità giuridica - di cui peraltro anche la società a responsabilità limitata con quotista unico rappresenta una mera vicenda senza elevarsi ad autonomo tipo - e quelle prive di tale *status*, così da suggerire, per le prime, d'assoggettare all'obbligo contributivo « non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscano, con la loro partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale » sottolineando una presunta finalità della norma « rivolta ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria »;

considerato inoltre che l'Inps, nell'ignorare volutamente gli istituti del diritto tributario, compie una maldestra e totalmente infondata equiparazione del reddito di capitale spettante al socio quotista di società a responsabilità limitata (*ex* articolo 41, comma primo, lettera e) del Tuir) con il reddito d'impresa e sostiene che « la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di Srl, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione so-

cietaria agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi »;

considerato, infine, che tanto il legislatore, quanto il Consiglio di Stato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sembrano essere completamente ignari che, al di fuori dell'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa da parte degli amministratori delle società a responsabilità limitata e di altri rapporti che già trovano nella legge una precisa e puntuale regolamentazione sia fiscale che previdenziale, l'alterità tra società e socio che si riscontra in questi enti esclude *ipso iure* una commistione tra l'attività del socio e quella della società che non abbia da essere inquadrata in una tipologia di lavoro subordinato e come tale attratta dalle relative norme, privando perciò di significato l'inciso « nonché per i soci di società a

responsabilità limitata » di cui alla lettera *b)* del comma 203 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

impegna il Governo

a provvedere, senza indugio, a promuovere l'abrogazione dell'inciso « nonché per i soci di società a responsabilità limitata » di cui alla lettera *b)* del comma 203 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o, in subordine, ad attuare il completo rioridino della materia mediante un'interpretazione autentica che elimini l'evidente incoerenza sistematica introdotta nell'attuale ordinamento dalla norma suddetta.

(7-00589) « Polizzi, Contento, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Giovanni Pace, Galeazzi, Antonio Pepe, Fei, Cola, Manzoni, Armani, Mantovano ».